

**COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO**

PROVINCIA DI CROTONE

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di San Nicola dell'Alto con atto del Consiglio Comunale n.16 del 08/05/2017, ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei Conti – costituiva aggiornamento periodico del suddetto piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale del 30 marzo 2015;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.	Diretta	Realizzazione Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici	0,10%	Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2018 (Pro-

				duzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente).
SOAKRO S.p.A. (SOCIETÀ ACQUE CROTONESI)	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	1,12%	La società è stata dichiarata fallita in data 18/01/2016 dal Tribunale di Crotona - Sezione Civile - Sezione Fallimenti; Allo stato non sono ammesse azioni di razionalizzazione
AKROS S.p.A.	Diretta	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi	0,01%	La società si trova in stato di fallimento per effetto della sentenza n. 13/2016, adottata in data 21/04/2016 dal Tribunale di Crotona - Sezione Civile - Ufficio fallimenti. Allo stato non sono ammesse azioni di razionalizzazione

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote		
Liquidazione		

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano

i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

La ricognizione periodica al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Nicola dell'Alto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175, modificato dal D.lgs. 16/06/2017 nr. 100 è stata adottata con delibera di C.C. n. 23 del 27/12/2018; nella stessa non sono state previste azioni di razionalizzazioni, ma solo di mantenimento.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La ricognizione effettuata mediante l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 al 31/12/2018 **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

Si prevede di mantenere la partecipazione in **Asmenet Calabria S.c. a r.l.**, in quanto la stessa eroga servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, ovvero: Progettazione, gestione ed aggiornamento del sito internet istituzionale, fornitura di caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, fornitura di firme digitali, protocollo informatico, assistenza tecnica per adeguamento servizi telematici ed informatico al Codice digitale (C.A.D.), adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente ai sensi della L.190/2012.

**Si prende atto** che, per effetto dell'art. 1, comma 724 della Legge n. 145/2018, sono escluse dal perimetro oggettivo di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P. e quindi non vengono considerate partecipazioni, le quote detenute nei Gruppi di Azione Locali (Gal), quali enti per la valorizzazione del territorio; pertanto la partecipazione che il Comune di San Nicola dell'Alto possiede in Gal Kroton, per effetto della richiamata normativa, viene esclusa dal novero delle partecipazioni pubbliche dell'ente.

#### **Viene dato altresì atto che:**

- con sentenza 4/2016 R.G.F. depositata il 18/01/2016, il Tribunale di Crotona - Sezione Civile - Sezione Fallimenti ha dichiarato il fallimento della Società Acque Krotonesi S.p.A. (SOAKRO)- C.F. 02750480796, società già affidataria della gestione del servizio idrico integrato, nella quale l'ente deteneva una partecipazione del 1,12%;

- con sentenza 13/2016 R.G.F., depositata il 21/04/2016 il Tribunale di Crotona - Sezione Civile - Sezione Fallimenti ha dichiarato il fallimento di Akros S.p.a - C.F. 02290740790, società già esercente l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi, nella quale l'ente deteneva una partecipazione dello 0,01%.

Con riferimento alle sopradette partecipazioni, dai dati del Registro delle Imprese risulta che, pur trovandosi le medesime assoggettate a procedure di fallimento, alla data odierna questa Amministrazione ne risulta ancora tra i soci.

Tuttavia, ai sensi della vigente disciplina, in caso di assoggettamento ad una procedura fallimentare, la qualità di socio permane fino alla chiusura della medesima ed alla conseguente cancellazione della società dal registro delle Imprese. Pertanto, permanendo la qualità di socio nelle società Acque Krotonesi S.p.A. (SOA-KRO) e Akros S.p.a. è fatto obbligo di includere nei provvedimenti di revisione periodica anche le partecipazioni nelle predette società;

#### **4. CONCLUSIONI**

Per quanto attiene la Società Consortile ASMENET Calabria a r.l. si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive utili a comprovarne il suo mantenimento:

- Il Comune di San Nicola dell'Alto detiene al 31.12.2018 una quota pari allo 0,10% del capitale sociale;
- La società si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici;
- Da dati e notizie di rilevazione trasmessi dalla Società risulta che il numero degli amministratori è pari a 1 e il numero dei dipendenti è pari a n. 6 unità;

Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione della controllata società ASMENET Calabria s.c. a r.l. per le motivazioni, di carattere tecnico ed economico, nel seguito espresse:

1. Ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità;
2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poiché questa Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.

San Nicola dell'Alto, lì 30/12/2019

**Il Responsabile finanziario  
f.to (Dott. Vincenzo Scarpino)**